



federfarma

**federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 30 gennaio 2017
Uff.-Prot.n° UTP LC/1283/42/F7/PE
Oggetto: **IVA**
Distributori automatici
Risoluzione 116/E del 21/12/2016

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI CONSULENTI FISCALI

SOMMARIO:

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente diramato la Risoluzione 116/E per precisare cosa si intenda per distributore automatico e quali prestazioni rese con tale strumento ricadano negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi a far data dal 1° aprile 2017, previste dal D.Lgs 127/ 2015.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma prot. nn. 4415/139 del 26/3/2014, 12140/380 del 17/9/2014, 4721/135 del 30/3/2015, 6057/182 del 27/4/2015, 11534/355 dell'8/9/2015, 10220/328 del 27/7/2016, 13078/427 del 17/10/2016, 13568/441 del 26/10/2016, 13807/454 del 2/11/2016 e 15735/561 del 9/12/2016.

L'Agenzia delle Entrate, in data 21 dicembre 2017, in risposta a numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha diramato la [Risoluzione n. 116/E](#), con la quale è intervenuta sulla questione relativa alla definizione di "distributore automatico" e per precisare quali prestazioni rese con tale strumento ricadono negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi previste dal D.Lgs 127/ 2015 a far data dal prossimo 1° aprile 2017. Va preliminarmente rammentato che la norma originaria del citato D.Lgs 127/2015 stabilisce che, a regime, entro il 31 dicembre 2022, i dati dei corrispettivi di tutti i distributori automatici dovranno essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, secondo tempistiche determinate mediante ulteriori Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia stessa.

La richiamata Risoluzione fa seguito al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 10220/328 del 27/7/2016), con il quale erano state definite le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo delle "vending machine" nell'ambito dell'attività commerciale dei gestori.

In primo luogo l'Agenzia ha rammentato che l'articolo 4 del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016 ha recato, tra le altre, alcune modifiche proprio all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs 127/2015:

- prevedendo che oggetto della memorizzazione elettronica e successivo invio telematico, imposti da tale disposizione, siano i corrispettivi derivanti dalle "cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici", ampliandone pertanto la portata anche a queste ultime;
- rinviando al 1° aprile 2017 l'entrata in vigore della norma (originariamente prevista per il 1° gennaio 2017).

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it

Cod. Fisc. 01976520583



Da tale previsione scaturiva sostanzialmente un duplice ordine di dubbi:

1. quali fossero gli apparecchi ricadenti nell'obbligo normativo;
2. se alcune tipologie di cessioni (quali, i biglietti di trasporto o per la sosta veicolare) fossero escluse dagli obblighi richiamati.

Relativamente al primo dei dubbi evidenziati, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in linea generale, “distributore automatico” è qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico. I componenti in questione vanno individuati in:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi.

In questo senso, è bene ricordare che, con il citato Provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, l'Amministrazione finanziaria ha già disciplinato una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici (vending machine) che presentano le richiamate componenti hardware - ossia, come indicato nel Provvedimento stesso, dotati di una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema master” (vale a dire un sistema elettronico munito di CPU e memoria, in grado di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli) e un erogatore di prodotti o servizi - cui si aggiunge una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli operatori economici che si avvalgono di tali strumenti già individuati, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate scatteranno dal 1° aprile 2017.

Per gli utilizzatori, a tale data, di distributori **non** dotati delle caratteristiche elencate (e dunque, nello specifico, **privi della “porta di comunicazione”**), in quanto **puramente meccanici**, detti obblighi decorreranno dal momento stabilito con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

Si rammenta che il Legislatore ha esteso la portata dell'obbligo in questione dalle cessioni di beni, inizialmente previste in via esclusiva dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs 127/2015, anche alle prestazioni di servizi, con presumibile riconducibilità nell'ambito della normativa in discorso anche delle bilance automatiche pesa persone presenti in farmacia.

Questa Federazione rammenta, infine, la rilevazione dei distributori automatici che sta attualmente conducendo attraverso l'apposito link, riportato sulla home page della parte riservata del sito www.federfarma.it e, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione in oggetto, invita i titolari di farmacia a rispondere alle domande oggetto del sondaggio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.